



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 del 01-04-2019

Oggetto: *Artt. 142 e 208 del Codice della strada. Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni - Anno 2019*

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile, alle ore 14:30, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello	Sindaco	Presente
Letizia Angela	Vice Sindaco	Presente
Micale Angela Elisa	Assessore	Presente
Iorio Elpidio	Assessore	Presente
Laurenza Cinzia	Assessore	Presente
Rossano Tommaso	Assessore	Presente
Salzillo Nicola	Assessore	Presente
Pero Pasquale	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti : 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede l'adunanza Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a trattare l'argomento in oggetto

Oggetto: Artt. 142 e 208 del Codice della strada. Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni - Anno 2019

Assessorato: Finanze - Sicurezza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri anch'essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:

- per l'anno 2019 è necessario definire la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per infrazioni al Codice della strada ai sensi dell'art. 208 del CDS così come modificato dal comma 20 dell'art. 53 della L. 388/2010, cioè nella misura del 50 % degli stessi;
- Richiamato l'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla L. 27/07/2010 n. 122, che così recita:

comma 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

comma 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4....omissis comma 5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1

dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

- Richiamato, altresì, l'art. 393 del D.P.R. n. 495/1992;
- Richiamata la Deliberazione nr. 274 del 25/06/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Lombardia che, intervenuta sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art 208 comma 4° lettera b, ha ritenuto che l'uso del termine "Attrezzature" evidenzia l'ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di polizia Locale, e che pertanto rientrano de-plano nella nozione di "attrezzature" anche i seguenti beni e servizi:
 - Divise e buffetteria;
 - Armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazione obbligatorie;
 - Blocchi verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi corsi di formazione e/o aggiornamento professionale;
 - Dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli;
 - Apparecchiature informatiche
- Dato atto, pertanto, che, ai sensi del vigente art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 il possibile utilizzo della quota vincolata dei proventi in argomento può essere così sintetizzata:

art. 208-comma 4:
Lettera a) - <i>Interventi di sostituzione , di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell' Ente:</i>
a.1-Segnaletica orizzontale e verticale
a.2-Segnaletica luminosa: impianti semaforici
a.3-Illuminazione pubblica e servizi connessi (esclusa la forniture dell'energia elettrica)
Lettera b) - <i>Potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale :</i>
b.1- Acquisto nuovi veicoli della polizia locale
b.2- Noleggio nuovi veicoli della polizia locale
b.3- Acquisto apparecchiature di controllo ed accertamento violazioni
b.4-Noleggio apparecchiature di controllo ed accertamento violazioni
b.5- Divise e buffetteria
b.6- Armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazione obbligatorie;
b.7- Blocchi verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi corsi di formazione e/o aggiornamento professionale
b.8- Dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli
b.9- Apparecchiature informatiche
Lettera c) - <i>Miglioramento della sicurezza stradale :</i>
c.1- Manutenzione delle strade di proprietà dell' Ente

c.2- Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere
c.3- Sistemazione del manto stradale delle medesime strade
c.4- Redazione del piano del traffico
c.5 - Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti
c.6- Svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale
c.7- Assistenza e previdenza per il personale
c.8- Interventi a favore della mobilità ciclistica
art. 208-comma 5 bis :
c.9- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato o forme flessibili di lavoro
c.10- progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
c.11- progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187
c.12- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Visto l'art. 142, comma 12 bis, del citato D.lgs. che così recita : << I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2002, n. 168*, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'*articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381*, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti>>;

Visto, altresì, il successivo comma 12 ter a mente del quale << Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno >> ;

Rilevato che :

- L'art. 142, come noto, introduce, rispetto al vincolo di destinazione ex art. 208 del codice della strada che riguarda tutti i provvedimenti sanzionatori stradali, un criterio speciale (in senso conforme: Sez. contr. Molise n. 96/2014/PAR) di attribuzione e riparto dei proventi da sanzioni amministrative che si fonda, per un verso, sulle specifiche violazioni ivi contemplate (superamento dei limiti massimi di velocità) e, per altro verso, sulle peculiare modalità di accertamento (attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 002, n. 121);
- Il comma 12-bis dell'art. 142 sancisce una doppia titolarità di attribuzione dei proventi indicati che contempla non più il solo ente di appartenenza dell'organo accertatore, ma anche l'ente proprietario della strada sulla quale è stata rilevata la contravvenzione per superamento dei limiti massimi di velocità (in misura pari al 50 per cento), fatta salva l'ipotesi delle strade in concessione, laddove i relativi proventi saranno destinati dall'ente nella misura del 100% alle finalità di cui al comma 12-ter.
- Il comma 12-ter statuisce un vincolo specifico a tali proventi, che dovranno essere destinati alla

realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;

- Secondo la Corte dei conti (Cfr. Sez. Emilia-Romagna, del. 18/2016), il vincolo di destinazione della quota del 50% all'ente proprietario della strada sussiste, anche in assenza dell'emanazione del decreto di cui all'art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, laddove sia stato effettuato l'accertamento delle violazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada). A tal riguardo, si evidenzia che l'ANCI nel corso degli anni ha emanato una nota informativa circa la corretta gestione dei proventi in parola, confermando l'orientamento della Corte dei conti circa la necessità dell'accantonamento dei proventi riferiti alla quota del 50% da destinare agli enti proprietari, e quindi di prestare la massima attenzione circa l'obbligo di destinazione dei proventi stessi e di procedere ad una gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 del CdS ;
- La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 1/2019 si è espressa in merito ai vincoli sugli introiti derivanti dall'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità, escludendo la possibilità di detrarre dalla quota del 50% tutte quelle spese ritenute accessorie quali le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo ed accertamento, quelle connesse al rilevamento, all'accertamento ed alla notifica delle stesse e quelle relative alla successiva riscossione delle sanzioni;

Dato atto che :

- Il tratto di strada su cui si intendono installare i sistemi di rilevamento della velocità è attualmente in concessione e, pertanto, non sussiste l'obbligo di riparto a favore dell'ente proprietario della strada ai sensi del richiamato art. 142, comma 12 bis;
- Nel caso specifico il 100 % dei proventi, al netto della quota accantonata a F.C.D.E. e del compenso riconosciuto alla ditta a cui è assegnata la gestione dell'impianto, deve essere destinato alle finalità di cui al successivo comma 12 ter;

Dato atto, altresì, che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4 /2 D.lgs. 118/2011) al punto 3.3 precisa che :

- per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione;
- nel bilancio di previsione è stanziata una apposita parte contabile denominata “ Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti ;
- L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera una economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata;

Considerato che:

- Tra le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità si annoverano quelle provenienti dalle sanzioni per violazioni al CDS ;

Atteso che per alcune entrate specifiche, come ad esempio le sanzioni di cui al CDS, è necessario

avere il dato disaggregato rispetto al coacervo delle entrate che possono generare crediti di dubbia e difficile esazione, in quanto la quota di FCDE relativa all'entrata in parola è rilevante nella definizione dei vincoli di cui agli Artt. 142 e 208 del CDS: la norma, infatti prevede che il vincolo operi sullo stanziamento previsto a titolo di sanzioni al netto del corrispondente stanziamento del FCDE;

Dato atto, inoltre che :

- Per la quantificazione dell'importo da accantonare al FCDE sono previsti tre sistemi di calcolo:
 - a) media semplice;
 - b) media somma ponderata;
 - c) media ponderata rapporti;

Atteso che tra essi è comunque preferibile adottare il sistema della media semplice, già utilizzata nei trascorsi esercizi finanziari;

Ritenuto opportuno, inoltre, determinare lo stanziamento da inserire nel Bilancio 2019/2021, soggetto a riparto ai sensi dell'art. 208, comma 4, sulla scorta della media degli importi relativi alle sanzioni comminate negli ultimi 5 esercizi, come risultano dai predetti allegati A)-B)-C)-D)- ed E)- e precisamente:

anno	Importo
2014	€ 298.433,25
2015	€ 236.668,50
2016	€ 245.479,00
2017	€ 299.731,53
2018	€ 372.879,50
Totale	€ 1.453.191,78

Media semplice	Importo totale / 5 annualità = € 290.638,36
----------------	--

Importo arrotondato	€ 291.000,00
---------------------	--------------

Ritenuto, altresì, di poter stimare l'importo dei proventi derivanti dalle sanzioni per superamento dei limiti di velocità da iscrivere nel bilancio, sulla scorta dello studio condotto in sede di appalto del servizio di gestione del Tutor, come segue:

anno	Importo
2019	€ 700.000,00
2020	€ 1.000.000,00
2021	€ 1.000.000,00

Considerato che :

- le medesime entrate devono ricomprendere anche tutti gli elementi accessori , di natura aggiuntiva, previsti espressamente dalle norme e che formano un insieme unico ed inscindibile con la sanzione;

- le uniche componenti che non devono costituire la base per il calcolo della quota vincolata sono gli oneri che l'Ente sostiene per il recupero di somme, quali rimborso di spese di riscossione o altre spese connesse con il procedimento ;

Dato atto, inoltre, che fino all'anno 2014 incluso, l'accertamento delle entrate in parola veniva effettuato per cassa;

Ritenuto, pertanto, opportuno e prudente, ai fini del calcolo della quota da accantonare al F.C.D.E , prendere in considerazione soltanto gli anni 2015, 2016 e 2017 avvalendosi della facoltà di far slittare il quinquennio di riferimento al fine di poter considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio nr. 5 dell' appendice tecnica dell'allegato 4/2 al D.L.vo 118/2011 e secondo le precisazioni fornite da Arconet con la FAQ nr. 25 del 26/10/2017;

Per quanto innanzi si

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

1. Stanziare nel Bilancio di previsione 2019/2021 l'importo di €. 291.000,00 a titolo di sanzioni per violazioni al CDS (art 208);
2. Determinare l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità mediante il sistema della media semplice che, come risulta dall'allegato riportato sotto la lett. F), è pari al 46,73 % di €. 291.000,00 e quindi a €. 135.984,30 ;
3. Determinare, per l'anno 2019, l'ammontare effettivo dell'accantonamento a FCDE nella misura pari al 85 % di 135.984,30 e quindi a € 115.586,66 arrotondato a 116.000,00 ;
4. Destinare per l'anno 2019 il 50% dello stanziamento netto di €. 175.000,00 (€. 291.000,00 – €. 116.000,00) pari a €. **87.500,00** (€. 175.000,00 : 2) alle seguenti finalità:

ART.208 - COMMA 4 :		%	IMPORTO
Lettera a) -			
	<i>Interventi di sostituzione , di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell' Ente(non inferiore al 25 %):</i>		
	<i>segnaletica verticale (cap. 3112.02)</i>	13%	11.375,00
	<i>segnaletica orizzontale – prestazione di servizi (cap. 973.00)</i>	12%	10.500,00
2 Lettera b)			
	<i>Potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (non inferiore al 25 %) :</i>		

	Esercitazioni di tiro obbligatorie(cap. 487.01)	5%	4.375,00
	Acquisto armi corte nuovi assunti (cap. 2327.01)	3 %	2.625,00
	Acquisto divise e buffetterie (cap. 445.01)	25 %	21.875,00
	Acquisto hardware (cap. 2326.00)	5 %	4.375,00
	Manutenzione veicoli della PM	%	00,00
3	Lettera c)		
	<i>Miglioramento della sicurezza stradale :</i>		
	Assistenza e previdenza per il personale della P.M. (cap. 441.01)	22%	19.250,00
	Progetto potenziamento servizi notturni di cui :	15 %	13.125,00
	Cap. 443.01		9.920,63
	Cap. 443.02		2.361,11
	Cap. 443.03		843,26
	Totale(1+2+3)		87.500,00

5. Stanziare nel Bilancio 2019/2021 i seguenti importi a titolo di proventi derivanti dalle sanzioni comminate, ai sensi dell'art. 142 del CdS, per superamento dei limiti di velocità, su tratto di strada in concessione :

anno	Importo
2019	€ 700.000,00
2020	€ 1.000.000,00
2021	€ 1.000.000,00

6. Determinare l'accantonamento a F.C.D.E., secondo le modalità già stabilite al precedente punto 2), nei seguenti importo:

Esercizio 2019

$€ 700.000,00 \times 46,73 \% = 327.110,00 \times 85 \% = 278.043,50$ arrotondato a € 278.000,00 ;

Esercizio 2020

$€ 1.000.000,00 \times 46,73 \% = 467.300,00 \times 95 \% = 443.935,00$ arrotondato a € 444.000,00 ;

Esercizio 2021

$€ 1.000.000,00 \times 46,73 \% = 467.300,00 \times 100 \% = 467.300,00$ arrotondato a € 468.000,00 ;

7. Stimare il compenso da riconoscere alla ditta appaltatrice della gestione dell' impianto (Tutor) come segue :

anno	Importo
2019	€ 220.000,00
2020	€ 270.000,00
2021	€ 270.000,00

8. Determinare, come segue, l'importo derivante dalle predette sanzioni per superamento dei limiti di velocità, al netto dell'accantonamento a FCDE e del compenso spettante alla Ditta::

<i>esercizio</i>	<i>Previsione</i>	<i>Accantonamento FCDE</i>	<i>Compenso spettante alla ditta</i>	<i>Importo netto</i>
<i>2019</i>	<i>700.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>202.000,00</i>
<i>2020</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>444.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>286.000,00</i>
<i>2021</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>468.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>262.000,00</i>

9. Destinare, per l'anno 2019, le entrate di cui al precedente punto 8), è pari ad € 202.000,00 nette, alle seguenti finalità :
- a. Per il 93 %, pari ad € 187.860,00 alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti (cap. 3158.04) ;
 - b. Per il restante 7 %, pari ad € 14.140,00, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale [cap. 443.04 (€ 10.687,00), cap. 443.05 (€ 2.544,00), cap. 443.06 (€ 909,00)];
10. Trasmettere in via informatica, a cura del Comandante della P.M., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell' Interno, copia della presente deliberazione congiuntamente alla relazione prevista dal comma 12 quater dell'art. 142 del D.Lgs. 285/1992.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO POLIZIA MUNICIPALE

Alberto Negro

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 52/61 innanzi riportata, ad oggetto: **“Artt. 142 e 208 del Codice della strada. Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni - Anno 2019”**;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.

Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco
Antonello Velardi

IL Segretario Generale
Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate